

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2025, n. 26-1078

Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 65, comma 5. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI). Applicazione dei provvedimenti cautelari, di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, al Comune di San Sebastiano Curone (AL).



Seduta N° 69

Adunanza 06 MAGGIO 2025

Il giorno 06 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 11:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 26-1078/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 65, comma 5. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI). Applicazione dei provvedimenti cautelari, di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, al Comune di San Sebastiano Curone (AL).

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo con la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 tuttora vigente, nonché attraverso la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e la DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni");
- l'articolo 65, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, sancisce che *"Fermo il disposto del comma 4 (...le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante...), le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici"*

entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni”.

Premesso, inoltre, che la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, recante “*Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (articolo 58 delle Norme di Attuazione del PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi*”, ha disposto:

- di approvare i criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto a adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, dando mandato al Settore “Geologico” della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica di avviare la predisposizione delle carte del dissesto di tali comuni, sulla base dei criteri approvati, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;
- che il quadro del dissesto individuato dal Settore “Geologico” debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti) in modo tale da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 delle Norme di Attuazione (NA) del PAI alle aree in dissesto;
- che nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e all'applicazione del sopra richiamato articolo 9 delle NA, o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale (PRG), i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 (LUR);
- che i comuni con strumento urbanistico non adeguato al PAI interessati da eventi alluvionali debbano avviare celermente le opportune verifiche per la messa in salvaguardia delle zone a maggior rischio.

Richiamato che il suddetto articolo 9 bis sancisce che:

- al comma 1, “*La Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.*”;
- al comma 2, “*I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione*”.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore “Geologico” della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- il Comune di San Sebastiano Curone non ha effettuato la procedura di verifica e adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI e si trova, allo stato attuale, privo di uno strumento aggiornato in grado di disciplinare in maniera adeguata e in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;
- in assenza di cautele poste in essere con uno strumento urbanistico aggiornato, si rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità nelle aree in dissesto, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore "Geologico", con nota n. 55369 del 21/11/2024, ha richiesto al Comune di San Sebastiano Curone il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977, trasmettendo la proposta di perimetrazione delle aree sulle quali applicare i provvedimenti cautelari, elaborata sulla base dei criteri contenuti nella DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e utilizzando le basi dati evidenziate nella relazione di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, nonché una proposta di normativa da applicare alle aree in dissesto durante la vigenza dei provvedimenti cautelari.

Preso atto che, come da documentazione agli atti, il Comune di San Sebastiano Curone, in riferimento alla citata nota n. 55369 del 21/11/2024, ha formulato con nota n. 197 del 18/02/2025 il proprio parere previsto dal citato comma 1 dell'articolo 9 bis, formulando una diversa proposta di applicazione dei provvedimenti cautelari.

Dato atto che il Settore "Geologico", con nota n. 10937 del 13/03/2025, quale riscontro alla proposta comunale, ha comunicato che la proposta non è condivisibile in quanto il parere espresso dall'amministrazione comunale non risulta supportato da adeguate valutazioni tecniche che possano motivare una rivalutazione puntuale delle perimetrazioni proposte dal medesimo Settore "Geologico" e che, pertanto, è necessario mantenere queste ultime e rimandare eventuali rivalutazioni di maggior dettaglio all'istruttoria di competenza regionale che verrà effettuata nell'ambito della variante di adeguamento al PAI.

Richiamato che:

- l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente per rendere le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014, di approvazione degli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.

Richiamato, infine, che la DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, di approvazione dei "*Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica*", quale documento unico di aggiornamento e sostituzione dei vigenti atti e provvedimenti adottati sul tema a livello regionale, ha, tra l'altro, disposto che per i procedimenti in corso possono continuare ad essere applicate le previgenti disposizioni.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*",

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”,
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime

delibera

con riferimento al vigente Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI):

- di stabilire di applicare, per le motivazioni esplicitate nell’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 alle aree in dissesto del Comune di San Sebastiano Curone individuate nell’Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come da nota n. 55369 del 21/11/2024, di cui in premessa, trasmessa dal Settore “Geologico”, sulla base dei criteri approvati dalla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018;
- di individuare come interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari quelli richiamati nell’Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come da nota n. 55369 del 21/11/2024, di cui in premessa, trasmessa dal Settore “Geologico”, sulla base dei criteri approvati dalla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018;
- di demandare al Settore “Geologico”, al Settore “Difesa del suolo” e al Settore “Tecnico regionale competente per territorio” della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al Settore “Urbanistica competente per territorio” della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di fornire, nell’ambito delle rispettive competenze, al Comune di San Sebastiano Curone l’assistenza tecnica preventiva per l’impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della legge regionale n. 56/1977;
- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 bis in combinato disposto con l’articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all’atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all’adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

Relazione di Variante al dissesto PAI - Comune di San Sebastiano Curone (AL)

Situazione amministrativa e stato della pianificazione

Il Comune di San Sebastiano Curone (AL) faceva parte dei 19 comuni della ex Comunità Montana Valli Curone, Grue e Ossona (confluita dal 1 gennaio 2010 nella Comunità Montana Terre del Giarolo), a cui era stata delegata nel 2006 la redazione della IV Variante Strutturale al PRGI con studio geologico per l'adeguamento del PRGI al PAI. Con il superamento delle Comunità Montane e l'istituzione delle Unioni Montane, a seguito del Decreto n.11 del 2 aprile 2021 della Commissaria liquidatrice della Regione Piemonte, il Comune di San Sebastiano Curone ha sottoscritto, con gli altri comuni, una Convenzione per la prosecuzione delle titolarità relative agli incarichi professionali e ai rapporti giuridici relativi al contributo a suo tempo assegnato dalla Regione Piemonte per la redazione degli studi di adeguamento del PRGI al PAI. Tuttavia trascorsi 19 anni dalla prima delega del 2006 alla Comunità Montana, a seguito delle ripetute sospensioni e fasi interlocutorie, tali studi risultano ancora indisponibili e, sentiti gli amministratori interessati convocati in data 07/11/2024 presso gli uffici regionali, è stata prefigurata un'adozione del progetto preliminare con tempi comunque non inferiori all'anno solare. Ne consegue che il Comune di San Sebastiano Curone (AL), allo stato attuale e fino all'adozione in salvaguardia degli studi suddetti, risulta inadempiente riguardo alle procedure di verifica e adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.

Caratteri geologico morfologici

Il territorio comunale di San Sebastiano Curone si colloca nell'estremità orientale dell'Appennino Piemontese, nelle valli di confine con l'Oltrepò Pavese, costituendo con quest'ultimo la porzione nord-occidentale dell'Appennino settentrionale, qui localmente indicato come A. Tortonese. Si tratta di un edificio a falde di ricoprimento intensamente tettonizzate, che in questo settore è costituito da unità di origine oceanica (Unità Liguri, di età cretaceo-eocenica) e localmente da successioni sintettoniche marine (Unità Epiliguri nel senso più generale del termine). A tetto di queste falde si osserva il contatto trasgressivo con il Bacino Terziario Piemontese. Tale bacino, individuatosi nell'Eocene superiore - Oligocene come bacino episuturale all'interno dell'arco alpino occidentale, e successivamente coinvolto nella storia compressionale della catena appenninica, sutura la giustapposizione delle Alpi Marittime all'Appennino settentrionale ed è rappresentato da successioni terrigene dell'Eocene superiore - Miocene, in gran parte depostesi ad opera di correnti di torbidità o in seguito a fenomeni di risedimentazione in massa. Il territorio è interamente in zona sismica 3 e si segnala la presenza di vicarianti della grande struttura della Villalvernia-Varzi-Levanto (VVL) e probabili elementi trascorrenti destri del thrust frontale padano. Chiudono i depositi alluvionali e fluviali quaternari e recenti, riconducibili al reticolato idrico dei bacini dei torrenti Curone, Grue ed Ossona, a loro volta parte del sistema di affluenti destri del Fiume Po a confine tra Piemonte e Lombardia.

Principali eventi alluvionali che hanno interessato il territorio dal 2000 ad oggi

In merito alla presenza di eventi alluvionali recenti per l'area di interesse, documentati sulla base delle cartografie disponibili sul geoportale di Arpa Piemonte, dalle segnalazioni pervenute e dai rapporti di evento redatti dalla stessa Regione Piemonte, il territorio comunale di San Sebastiano Curone risulta essere stato significativamente interessato dagli eventi alluvionali di riferimento recenti che hanno colpito l'area dell'Appennino Piemontese negli anni 2002, 2014 e 2019.

Quadro del dissesto

Le perimetrazioni delle aree in dissesto sono state definite utilizzando principalmente le seguenti fonti:

- PAI e PGRA;
- Sistema Informativo Frane Piemonte (SIFRAP) aggiornato al maggio 2024;
- studi geologici datati a inizio 2002 ai sensi della Circolare PGR 7/LAP/1996 a supporto del Piano Regolatore della Comunità Montana (PRGCM1) approvato, ma giudicato non idoneo ad aggiornare il PAI, tuttora vigente;
- studi geologici a supporto del Piano Regolatore della Comunità Montana (PRGCM2): studio parziale mai concluso e trasmesso dai professionisti incaricati alla Regione su richiesta del Commissario regionale liquidatore delle C.M. per valutare l'entità del lavoro ancora mancante per la conclusione degli studi PAI;
- Rete Regionale Controllo Movimenti Franosi (ReRCoMF);
- dati regionali derivanti dalle piattaforme "Gestione Emergenze e Territorio" (Emeter) e "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo" (ReNDiS);
- dati contenuti nei database regionali (es. database "Conoidi");
- segnalazioni relative ai dissesti prodotte da Arpa Piemonte;
- interferometria satellitare;
- rapporti degli eventi alluvionali: anni 1993, 2002, 2014 e 2019;
- verifiche idrauliche sui torrenti Curone e Grue allegate alla documentazione a suo tempo trasmessa alla Regione su richiesta del Commissario liquidatore della C.M..

Ne deriva un quadro del dissesto complesso dove sui versanti, oltre ad alcuni fenomeni franosi puntuali, sono indicate estese frane sia attive sia quiescenti, mentre sul fondovalle sono perimetrati dei dissesti areali a pericolosità molto elevata, elevata e medio-moderata legati alla dinamica del Torrente Curone e diversi dissesti lineari a pericolosità molto elevata lungo i bacini del Torrente Museglia, del Torrente Arzola e del Rio Rubbia. Allo sbocco del Rio Rubbia in sinistra idrografica del Torrente Curone, sono anche indicate due perimerazioni di conoide (Ca e Cp) in loc. Marguata.

Si evidenzia che le geometrie riportate nella cartografia del dissesto sono il risultato dell'analisi cautelativa dei processi disponibili nelle banche dati, sia in termini di classificazione della pericolosità, sia in termini di estensione delle geometrie.



PROCEDURA DI ADEGUAMENTO AL PAI CON
METODI SPEDITIVI

Carta dei Dissesti

Scala 1:10.000

Regione Piemonte

Comune di San Sebastiano Curone

Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica	Settore Geologico	Data Giugno 2024
---	-------------------	---------------------

Legenda

Limiti amministrativi (Comune) - 2024

Frane

Dissesti areali:

Fa - Aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata)

Fq - Aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata)

Fs - Aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata)

Dissesti puntuali:

Fa - Processi franosi puntuali attivi (pericolosità molto elevata)

Fq - Processi franosi puntuali quiescenti (pericolosità elevata)

Fs - Processi franosi puntuali stabilizzati (pericolosità media o moderata)

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio

Dissesti areali:

Ee - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità molto elevata

Eb - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità elevata

Em - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità media o moderata

Dissesti lineari:

Eel - Processi torrentizi lineari a pericolosità molto elevata

Trasporto di massa su conoidi

Ca - Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa (peric. molto elevata)

Cp - Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa (peric. elevata)

Cn - Aree di conoidi non recentemente riattivati o completamente protette (peric. media o moderata)



Normativa relativa ai tipi di interventi edilizi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Per i tipi di interventi edilizi ammessi è di riferimento l'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche di settore sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Come stabilito dalla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, per gli interventi edilizi ammessi nelle aree oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari è stato preso come riferimento l'art. 9 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) "*Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico*".

Pertanto:

- nelle **frane attive (Fa)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 2, delle Norme di Attuazione del PAI (di seguito NdA);
- nelle frane **quiescenti (Fq)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 3, delle NdA;
- nelle **frane stabilizzate (Fs)**, in riferimento all'art. 9, comma 4, delle NdA che demanda alle Regioni e agli Enti locali regolamentare le attività consentite attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale, sono ammessi, in via cautelativa, gli interventi previsti dall'art. 9, comma 3, delle NdA;
- nelle aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità molto elevata (Ee)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 5, delle NdA;
- nelle aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità elevata (Eb)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 6, delle NdA;
- nelle aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em)**, in riferimento all'art. 9, comma 6 bis, delle NdA che demanda alle Regioni e agli Enti locali regolamentare le attività consentite attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale, sono ammessi, in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 6, delle NdA;
- nelle aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità molto elevata (Ca)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 7 della NdA;

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

- nelle aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità elevata (Cp)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 8 della NdA;
- nelle aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità media o moderata (Cn)**, in riferimento all'art. 9, comma 9, delle NdA che demanda alle Regioni e agli Enti locali regolamentare le attività consentite attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale, sono ammessi, in via cautelativa, gli interventi previsti dall'art. 9, comma 8 delle NdA.

Come osservazione di carattere generale si evidenzia che:

- relativamente ai punti sopra elencati, nel caso in cui ci sia sovrapposizione tra dissesti a pericolosità differente, prevale la norma più cautelativa;
- per quanto riguarda le segnalazioni di dissesto puntuali rappresentate nella cartografia di cui all'allegato 2, si evidenzia che alle stesse non viene associata alcuna limitazione prevista dalle NdA del PAI stante l'impossibilità di associare una norma ad un punto. Tuttavia, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, si invita l'Amministrazione comunale a porre particolare attenzione riguardo alla realizzazione degli interventi edilizi in prossimità di tali segnalazioni, richiedendo gli opportuni approfondimenti di natura geologica ed idraulica prima di rilasciare qualsiasi permesso di costruire;
- con riferimento al dissesto lungo i corsi d'acqua rappresentato in cartografia in forma lineare a pericolosità molto elevata, si evidenzia che l'Amministrazione comunale dovrà applicare allo stesso una fascia di tutela da definirsi in funzione delle condizioni morfologiche locali;
- per quanto riguarda il dissesto rappresentato nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.Lgs n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), vale quanto indicato nell'allegato 1 della DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 "*Disposizioni attuative del PGRA ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del PAI - Titolo V*" ed in particolare valgono le limitazioni di cui all'art. 9 delle NdA del PAI. Pertanto, al reticolo principale fasciato o non fasciato (RP), al reticolo secondario di pianura (RSP) e a quello collinare e montano (RSCM) si applicano i disposti di cui ai commi 5, 6 e 6 bis del citato art. 9, mentre per gli ambiti di conoide (RSCM) si applicano quelli dei commi 7, 8 e 9 dello stesso art. 9;
- in caso di sovrapposizione tra perimetrazioni dei dissesti oggetto dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 e perimetrazioni del PGRA e delle Fasce Fluviali del PAI, prevalgono le norme più cautelative.

Note

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato. In merito a questi ultimi, la

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione è subordinata al parere regionale ai sensi dell'art. 7 ter della L.R. n. 38/1978.

Anche se non riportati nella Carta dei dissesti, sono parimenti assoggettati alle disposizioni dell'art. 7 ter della L.R. n. 38/1978 gli interventi edilizi ricadenti nelle zone in cui il rischio idrogeologico risulta aggravato a seguito di eventi calamitosi recenti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa Legge Regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare.

Ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di applicazione dei citati provvedimenti: gli stessi provvedimenti potranno essere reiterati nel caso in cui non venga avviata la variante al PRG di adeguamento al PAI entro i trentasei mesi di vigenza dei provvedimenti cautelari.

Nel caso in cui la rappresentazione del dissesto e/o le relative norme adottate in salvaguardia dal Comune siano meno cautelative rispetto a quelle contenute nei provvedimenti cautelari, sarà responsabilità dell'Amministrazione comunale motivare adeguatamente tale scelta.

Qualora le perimetrazioni proposte con il provvedimento cautelare siano recepite dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 152/2006, commi 4bis e 4ter, prima della conclusione dell'iter della variante comunale di adeguamento al PAI, le perimetrazioni dei dissesti e le relative norme d'uso del territorio recepite dall'Autorità di Bacino rimarranno in vigore sino alla conclusione dell'iter di approvazione della variante urbanistica.

Il quadro del dissesto oggetto dei provvedimenti cautelari dovrà essere approfondito dal professionista incaricato della redazione degli studi geologici a supporto della variante al PRG, dovrà prendere in considerazione, qualora presenti, i processi e gli effetti degli ultimi eventi alluvionali e verificare la coerenza delle previsioni urbanistiche (vigenti o previste) con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale n. 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.Lgs. 31/01/2018, n. 1.